

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI, BEVANDE CALDE E FREDE E DI ACQUA AFFINATA DA RETE IDRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI – DURATA 48 MESI DAL 01.11.2023 AL 31.10.2027.

PARTE I**ART. 1 - OGGETTO E SEDI**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito CODICE) del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde, alimenti confezionati e di erogatori d’acqua affinata da rete idrica, da collocarsi presso le sedi comunali.

Il presente appalto prevede il rispetto dei CAM Servizio di ristorazione Collettiva e Fornitura di derrate alimentari, di cui ai DM 25 LUGLIO 2011 E 10 MARZO 2020.

Prevede inoltre il rispetto della direttiva europea 2019/904/UE SUP (Single Use Plastic) sulla riduzione della plastica monouso, entrata in vigore il 3 luglio 2021, che mette al bando molti prodotti monouso in plastica per alimenti e bevande. Con la riduzione duratura del consumo dei prodotti in plastica monouso la direttiva intende promuovere la transizione verso un’**economia circolare** con prodotti e **materiali innovativi e riciclati, che il Comune di Selvazzano Dentro intende sostenere.**

Le sedi dove devono essere collocati i distributori sono le seguenti:

- 1 – Sede Municipale – P.zza G. Puchetti n. 1
- 2 – Biblioteca Comunale c/o Palazzo Maestri – Via Roma n. 32
- 3 – Centro Civico “Presca” – Via C. Colombo n. 1.

Le norme del presente capitolato regolamentano le specifiche tecniche inerenti il rapporto giuridico intercorrente tra l’operatore economico preposto all’installazione della gestione delle apparecchiature di distribuzione e degli erogatori (di seguito “Concessionario”) ed il Concedente. Al fine di consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta e definizione del bacino di utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni, a carattere puramente indicativo e non vincolante, in quanto si precisa che l’utilizzo dei distributori da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l’eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte degli utenti:

LOCALI	DISTRIBUTORI	POTENZIALI UTILIZZATORI
SEDE MUNICIPALE	N. 2 BEVANDE CALDE A CAPSULE N. 1 BEVANDE CALDE (caffè in grani da macinare) N.1 BEVANDE FREDE E SNACKS N. 1 EROGATORE DI ACQUA AFFINATA	N. 79 (al 1° agosto 2023) DIPENDENTI, OLTRE UTENZA PUBBLICA
BIBLIOTECA COMUNALE	N. 1 BEVANDE CALDE (caffè in grani da macinare) N.1 BEVANDE FREDE E SNACKS N. 1 EROGATORE DI ACQUA AFFINATA	N. 8 DIPENDENTI, OLTRE UTENZA PUBBLICA
CENTRO CIVICO PRESCA	N. 1 BEVANDE CALDE A CAPSULE (con rendiresto)	ASSOCIAZIONI E UTENZA PUBBLICA

In base ai dati in possesso dell'Ufficio Contratti, riferiti all'anno 2022, i consumi medi annui di bevande calde sono di n. 26.408 e di n. 5.639 per bevande fredde, snack e altri prodotti confezionati.

ART. 2 COLLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI E SOPRALLUOGO

Il numero complessivo dei distributori da installare è attualmente determinato in 9 distributori.

Eventuali diverse collocazioni dei distributori devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico di Progetto nominato per la presente procedura.

Il concedente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di furto, atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Gli operatori economici, al fine di prendere conoscenza di tutte le situazioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio, dovranno effettuare obbligatoriamente, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo presso le sedi dove dovranno essere installati gli erogatori e distributori automatici.

Per le modalità tecniche previste per il sopralluogo si rimanda al Disciplinare di gara.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DEGLI SPAZI

La concessione ha durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 01/11/2023 fino al 31/10/2027, ovvero dalla data di avvio del servizio.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature, nello stato in cui li ha ricevuti, e nel termine di cui all'art. 25, fatto salvo l'esercizio da parte del Comune di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella sua piena disponibilità.

La concessione degli spazi avviene in forma non definitiva e trova la sua causa nella gestione economica del servizio di somministrazione automatica di alimenti e bevande.

Pertanto la durata della concessione degli spazi è inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione di servizio.

Alla scadenza contrattuale il concessionario non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o bonus.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà garantire il servizio, con gestione completa di erogazione, mediante l'installazione minima dei distributori indicati all'art. 1 con funzionamento sia a denaro che con strumenti elettronici di pagamento, completi di un accettatore di banconote presente in ogni punto ristoro, con sistema rendi resto.

Particolarmente è richiesto che il distributore da installare presso il Centro Civico Presca sia dotato di sistema rendiresto.

Si precisa che i distributori sono l'unica fonte di approvvigionamento di snacks e bevande per le sedi indicate e che nella Sede Municipale e nella Biblioteca, in alcune giornate della settimana sono previsti orari di lavoro con rientro pomeridiano e pausa pranzo.

Gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio sono a carico dell'impresa.

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì. Per le sedi aperte al pubblico il sabato o la domenica, e/o in caso di aperture straordinarie, dovrà essere concordato preventivamente il rifornimento dei distributori, in modo da renderli utilizzabili dagli utenti.

L'attività di rifornimento dei distributori deve avere una frequenza tale da garantire sempre l'assortimento e la costante erogazione dei prodotti previsti dall'art. 24, eventualmente integrati con le migliorie di cui all'offerta tecnica dell'impresa. Tale attività deve essere effettuata tramite l'accesso alle sedi comunali.

Il servizio di assistenza e manutenzione su segnalazione deve essere reso rispettando i livelli di servizio di cui all'art. 27 del Capitolato o nei minori tempi indicati in sede di offerta.

Ulteriori disposizioni relative al servizio sono dettagliate nella parte II del presente capitolato.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario deve versare al Comune un canone di concessione annuo, equivalente all'importo offerto in sede di gara.

L'ammontare del canone annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è fissato in € 200,00 (duecento/00) oltre IVA, per ogni distributore installato. Al momento della preparazione della

procedura sono previsti totali n. 9 distributori, per un importo complessivo di € 1.800,00=. Nell'ipotesi che gli erogatori di acqua affinata da rete idrica non vengano installati per valutazione economica della stazione appaltante, ovviamente non vengono conteggiati ai fini del canone di concessione.

Il canone è dovuto all'Amministrazione per la concessione in esclusiva degli spazi adibiti al servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e sarà comprensivo del rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano.

Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione.

Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata entro il mese di gennaio. Per il primo anno il canone dovrà essere versato entro 30 giorni dall'avvio del servizio, per il periodo di tempo che va dall'inizio servizio al 31.12.2023.

Art. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE – OPZIONI CONTRATTUALI

Il **valore stimato** della concessione, ai sensi dell'art. 179 del CODICE, è forfettariamente calcolato sulla base dell'incasso generato nell'anno 2022 (al netto di I.V.A.) dall'attuale gestore ed è stimato in € 44.000,00= I.V.A. esclusa, per la durata di 4 (quattro) anni di concessione.

E' prevista la revisione dei prezzi dal secondo anno, come previsto dall'art. 60 del CODICE, da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo garantito in alcun modo, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.

Non sono previsti oneri da rischi di interferenze, trattandosi di attività che non determina l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., in quanto di durata inferiore a quella prevista dall'art. 26, comma 3 bis del T.U. 81/2008.

E' facoltà del concedente di aumentare le prestazioni (ex art. 189, co. 1 lett. e) e co. 2 lett. b) nel caso si verificasse l'esigenza di installare nuovi distributori in sedi di proprietà comunale.

ART. 7 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO, SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, il contratto assunto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi dell'art.1456 del c.c., fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Ente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

ART. 8 – SUBAPPALTO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire in proprio la concessione oggetto del presente capitolato. E' ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 119 del CODICE con le modalità ivi previste.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Senza l'autorizzazione dell'Ente è vietato al concessionario cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto non autorizzato o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere per l'Ente il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con eventuale risarcimento dei danni.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del CODICE, il concessionario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della concessione, dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore del comune di Selvazzano Dentro, di importo **pari al 5% del valore stimato della concessione**, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere costituita secondo lo schema tipo di cui al D.M. 16.09.2022, n. 193.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto.

E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per il risarcimento dei maggiori danni subiti, oltre quelli coperti dal deposito cauzionale

ART. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'Ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancaza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a sottoscrivere, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'affidamento:

- una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi (R.C.T.) compresi i dipendenti del Comune di Selvazzano Dentro e i fruitori del servizio, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ciascun sinistro, sia per danni a persone che a cose, che copra anche i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio.
- una polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di Selvazzano Dentro, con dichiarazione di conformità all'originale, delle predette polizze, entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di Selvazzano Dentro, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

ART. 11 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento del contratto.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Selvazzano Dentro di verificare la conformità del servizio agli standard di Capitolato e alle normative vigenti.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti fattispecie:

- a) ritardo di oltre 10 gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- b) violazione delle norme di sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- c) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi;
- d) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;
- e) mancato rinnovo della polizza RCT;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nella parte eventualmente escussa entro il termine di **15 (quindici) giorni** lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- g) vendita e/o somministrazione di prodotti e generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
- h) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- i) casi di intossicazione alimentare;
- j) erogazione di bevande alcoliche;
- k) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestate formalmente nell'arco di dodici mesi per le quali non siano pervenute o non siano state accolte da parte del Comune le giustificazioni del concessionario;
- l) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- m) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- n) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- o) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- p) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- q) violazione delle previsioni del d.pr. 62/2013 e ss.mm. o del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Selvazzano Dentro, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 20.09.2017, visionabile al link <http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it>;
- r) violazione delle previsioni del *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., siglato a Venezia in data 17.09.2019, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto, approvato con D.G.C. del Comune di Selvazzano Dentro n. 150 del 23.10.2019;
- s) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 95 e 96 del CODICE e ss.mm.;
- quando la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia venga accertata, a carico del Concessionario, successivamente alla stipula del contratto;
- in caso di cessione del contratto o inosservanza del divieto di sub-concessione o di cessazione dell'attività del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause di cui al presente articolo, il Comune, si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal concessionario.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente.

ART. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario non esegua, anche parzialmente, per qualsiasi causa le prestazioni oggetto della presente concessione, il Comune potrà ordinare a terzi l'esecuzione, parziale o totale, di quanto omesso dallo stesso con conseguente addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente derivati al Comune; verranno inoltre applicate le relative penali.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 – RECESSO

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento della sua esecuzione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi da comunicarsi al Concessionario con PEC, per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute disposizioni normative.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 15 - CONTESTAZIONI

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal R.U.P., l'Ente farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Ente, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l'Ente applicherà le penali previste dal presente capitolato.

ART. 16 – PENALI

Il Concessionario nell'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto della stessa, sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento, sia quelle che dovessero successivamente essere approvate. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'art. 15.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'Ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi.

Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale:

0,3 per mille del valore totale della concessione indicato all'art. 6 (€ 13,20)
Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio e nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente richieda lo spostamento del distributore
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 26.

Euro 100,00:
Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'art 24, lett. A, B, C e D (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto)
Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori.
Euro 400,00
Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti, come previsto al precedente art. 12.

ART. 17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove si svolge il servizio in questione.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione, al numero di distributori disinstallati e in relazione al numero dell'utenza servita.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo entro 3 (tre) giorni al R.U.P., affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Ente si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle penali previste.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica con spese ad esso inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione a totale carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà presentare ai fini della stipulazione del contratto la cauzione definitiva e la polizza assicurativa prevista all'art. 10 del presente capitolato.

ART. 19 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm..

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai seguenti codici, per quanto compatibili:

- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- Il Codice di Comportamento dei dipendenti, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 20.09.2017, allegato agli atti di gara.

ART. 21 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Concessionario sarà obbligato al rispetto del *“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., siglato a Venezia in data 17.09.2019, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto, approvato con D.G.C. del Comune di Selvazzano Dentro n. 150 del 23.10.2019.

Il mancato rispetto dell'allegato *“Protocollo”* dà luogo all'esclusione e alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In sede di presentazione dell'offerta il Protocollo di legalità deve essere sottoscritto digitalmente ed allegato alla domanda.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto o comunque connesse al contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario. Il Foro competente è quello di Padova. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del CODICE è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Selvazzano Dentro, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione.

PARTE II

ART. 24 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA

Nei distributori dovranno essere resi disponibili prodotti realizzati con ingredienti di alta qualità, contraddistinti da primari marchi di rilevanza almeno nazionale, che presentino caratteristiche qualitative previste da norme vigenti in materia di alimenti e siano conformi alle norme vigenti in materia igienico sanitario. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione d'obbligo ed essere visibile la data di scadenza del prodotto.

Le confezioni devono essere conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione; di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.

Tutti i prodotti devono essere esenti da organismi geneticamente modificati in conformità ai Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.

La ditta concessionaria dovrà adeguarsi ad ogni normativa di natura ambientale, anche futura, relativa ai materiali consentiti per i prodotti alimentari inseriti nei distributori automatici.

È comunque tassativamente vietato utilizzare:

- alimenti transgenici;
- conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
- ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
- alimenti scaduti.

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti devono essere indicate.

Il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione Concedente, in allegato all'offerta tecnica, una Scheda Tecnica dei prodotti offerti contenente la denominazione degli stessi (nome del prodotto, maraca, peso, ecc) e gli ingredienti di cui si compongono.

Nel corso dell'intera durata del contratto il Concedente ha facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti erogati con quelle offerte dal concessionario in sede di gara.

La variazione dei prodotti deve essere concordata con l'Amministrazione prima dell'inserimento di nuovi prodotti. Qualora l'Amministrazione non ritenesse opportuna l'erogazione di alcuni prodotti potrà richiederne la sostituzione.

La ditta deve fornire inoltre bicchieri e palette in materiale biodegradabile e conformi alle vigenti normative in materia alimentari.

I distributori devono consentire l'erogazione minima di:

A) BEVANDE CALDE:

Caffè: dovrà essere di tipo miscela bar, prima scelta con miscela del 80% (o superiore) arabica e del 20% robusta, macinato all'istante o in capsule.

Dovranno essere sempre presenti:

1. CAFFÈ ESPRESSO con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
2. CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 4 di latte per ogni erogazione
3. CAFFÈ DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè per ogni erogazione;
4. CAFFÈ DECAFFEINATO MACCHIATO con grammatura minima di gr. 1,5 gr di caffè e gr. 4 di latte per ogni erogazione
5. CAFFÈ GINSENG con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione
6. CAFFÈ GINSENG MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 4 di latte per ogni erogazione
7. CAPPUCCINO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione
8. CAPPUCCINO DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione
9. CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè, gr. 6 di latte e gr. 3 di cioccolato per ogni erogazione
10. ORZO SOLUBILE con grammatura minima di gr. 2,5 di orzo per ogni erogazione;
11. ORZO SOLUBILE MACCHIATO con grammatura minima di gr. 2,5 di orzo e gr. 4 di latte per ogni erogazione
12. LATTE solubile con grammatura minima di gr. 8 di latte per ogni erogazione
13. THE solubile con grammatura minima di 13 gr. di the per ogni erogazione
14. CIOCCOLATA solubile con grammatura minima di 23 gr. Di cioccolato per ogni erogazione.

Altra tipologia di bevande, in aggiunta a quelle indicate, potrà essere inserita in offerta tecnica , all'elemento B "Qualità dei servizi e prodotti erogati"

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, che potrà essere aggiunto con comando automatico, senza costi aggiuntivi, ad eccezione di the e cioccolato che sono già zuccherate.

B) BEVANDE FREDDE:

Dovranno essere sempre presenti:

1. acqua naturale (da 50 cl.)
2. acqua frizzante (da 50 cl.)
3. bibite (da 33 cl), anche zero zuccheri
4. the freddo (verde, limone, pesca)
5. succhi di frutta (da 20 cl)

Si precisa che le bevande fredde dovranno essere somministrate esclusivamente in lattine, contenitori in tetrapack o altri contenitori ecogreen, bioplastica o a ridotto impatto ambientale. Non sono ammesse confezioni in PET, HDPE.

C) SNACKS DOLCI E SALATI in confezioni monodose.

Dovranno essere sempre presenti:

1. Croccantelle/taralli/schiacciatine gr 40
2. Crackers vari gusti gr 30
3. Mix frutta secca gr 35
4. Cornetti dolci vari gusti gr 50
5. Merendina gr 40

6. Biscotti vari gusti gr 35
7. Barretta light ai cereali gr 35
8. Crostatine vari gusti gr 42
9. Frollini senza glutine gr 40 Cracker senza glutine gr 33
10. Crackers senza glutine gr. 33
11. Frutta disidratata gr 35
12. Panini/tramezzini ecc

In sede di primo rifornimento **la scelta dei prodotti deve venire concordata con il referente del punto ristoro**, che verrà indicato dal Concedente, senza contestazioni da parte del concessionario sulle richieste dello stesso.

La gamma dei prodotti deve essere varia e prevedere:

- un adeguato equilibrio tra prodotti dolci e salati;
- snacks freschi (confezionati singolarmente), frutta fresca in vaschetta;
- frutta secca o disidratata, barrette di frutta/cereali;
- almeno un prodotto salato e un prodotto dolce adatto ad una dieta priva di glutine,
- almeno 1 prodotto a basso contenuto calorico;
- almeno 2 opzioni di scelta di prodotti cosiddetti “sostitutivi di un pasto” (tramezzini, panini, ecc.) con farciture varie (salumi, verdure).

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne venga ritenuta opportuna l'erogazione. L'introduzione di ulteriori prodotti dovrà essere concordata con il Referente dell'Ente.

Il rifornimento dei distributori deve essere conforme alle esigenze e ai consumi degli utenti e rispettare la dotazione di base indicata ai punti A), B) e C).

Il Concedente, attraverso il referente del punto di ristoro, controllerà periodicamente che venga rispettata la dotazione richiesta e che venga effettuato un rifornimento regolare, anche su richiesta, in modo che sia sempre garantita la presenza minima richiesta.

In caso di mancato rispetto, dopo tre richieste verbali, sarà inviata richiesta scritta. In caso di mancato riscontro alla richiesta scritta, il RUP può inoltrare contestazione con applicazione di penale.

ART. 25 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Nell'ambito della sostenibilità ambientale il Comune di Selvazzano Dentro intende evitare la produzione e la dispersione di rifiuti plastici e sostenere l'economia circolare che si fonda sul riutilizzo e il riciclo dei materiali.

Per questo motivo intende privilegiare prodotti plastic free per i contenitori e le confezioni, con materiali alternativi alla plastica, ove possibile.

I distributori automatici devono:

1. consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati;
2. essere in ottimo stato, tale da garantire la piena funzionalità 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
3. essere di ultima generazione, nuovi di fabbrica o equivalenti al nuovo, comunque prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell'offerta;
4. essere dotati di idonea omologazione, marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
5. rispettare le norme CEI 61 – 233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita)
6. rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti,
7. essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
8. essere ad alta efficienza energetica, secondo la vigente normativa;
9. avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie;
10. rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
11. essere dotati di impianto refrigerante in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello stato di ozono e riduzione effetto serra (CFC free) e non infiammabili;

12. utilizzare obbligatoriamente bicchieri con esterno in carta, prodotto con polpa di cellulosa estratta da legno proveniente da foreste gestite con criteri di eco-sostenibilità e certificata FSC biodegradabile e compostabile 100% e agitatori biodegradabili. Il tutto conforme alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti;
13. non utilizzare PET per le bibite in bottiglia, privilegiando contenitori, se non completamente privi di plastica, almeno con ridotta percentuale di materiale plastico non riutilizzabile;
14. essere dotate di sensore di rilevazione tazza/bicchieri personale ed esclusione di distribuzione del bicchiere;
15. essere predisposte con l'erogazione di solo bicchiere;
16. accettare come strumento di pagamento le monete e/o le banconote ed essere muniti di servizio di "rendi resto" in moneta contante;
17. segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
18. garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
19. prevedere un doppio sistema di pagamento:
 - monete con funzione rendi resto e segnalatore di assenza di moneta per il resto;
 - strumento ricaricabile, chiavetta, scheda o altra supporto ricaricabile tramite gli stessi distributori. In tal caso la chiavetta, scheda o altro supporto ricaricabile deve essere fornita all'utente con un eventuale deposito cauzionale massimo di euro 5,00 (cinque).
La distribuzione delle chiavi elettroniche sarà curata dal Concessionario, nei modi e nei tempi da concordare con il concedente.
20. consentire all'utente la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
21. essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distributori e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme alle disposizioni in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
22. essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
23. essere facilmente utilizzabili dagli utenti con disabilità;
24. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
25. avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
26. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
27. riportare una apposita targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito telefonico nonché il nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
28. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti e dei relativi prezzi;
29. avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette;
30. essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni di bevande calde erogate.

EROGATORI DI ACQUA

E' richiesta l'installazione di erogatori nuovi di fabbrica o equivalenti al nuovo (mai utilizzati), comunque prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell'offerta, con le seguenti caratteristiche:

- presa diretta alla rete idrica e predisposizione di allacciamento alla rete di scarico esterno;
- erogazione di acqua naturale a temperatura ambiente e refrigerata, depurata e sanificata, con adeguato sistema di filtraggio a carboni attivi conforme allo standard NSF 42-2017 e più stadi di igienizzazione, possibilmente con raggi UV, che evitino contaminazioni;
- ugelli di erogazione in acciaio inox dotati di sistema debatterizzante;
- funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica a norma CE;
- la temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 5 e 12 gradi celsius;
- sistema di raffreddamento con circuito d'acqua in rame puro al 99% e gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free);

- valvola antiallagamento
- trattamento di protezione delle superfici esterne interne per eliminazione/mitigazione rischi di contaminazione batterica;
- superfici esterne degli apparecchi erogatori in materiale igienico facilmente lavabile;
- conta litri linea acqua
- altezza del piano d'appoggio del contenitore (bicchiere, borraccia o tazza) tale da rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale, in particolare tali da poter essere utilizzati da utenti disabili;
- muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. IMQ);
- rispettare le norme CEI 61-233 RIFERIMENTO EUROPEO en 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico sanitarie;
- rispettare i parametri di rumorosità previsti dalle specifiche leggi
- riportare il numero identificativo, il nominativo, la ragione sociale del Concessionario e recapito telefonico per eventuali guasti, l'etichetta identificativa dell'Agenzia delle Entrate.

Il concessionario dovrà consegnare, per ogni erogatore, una dichiarazione di conformità rilasciata dalla Ditta costruttrice, unitamente alle schede tecniche ed energetiche.

Devono inoltre essere garantiti n. 2 interventi di audit igienico-sanitario e analisi microbiologica dell'acqua erogata e del dispositivo di filtraggio e sanificazione, affidati ad un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025, approvato dal concedente.

Qualora i consumi di acqua trattata fossero comunque superiori agli standard di manutenzione, è responsabilità del concessionario attivare interventi aggiuntivi, tali da garantire gli standard qualitativi e igienico-sanitari dell'acqua erogata.

La valutazione per l'installazione degli erogatori di acqua, dipende dal tipo di modello e dalle funzionalità proposte.

Se le condizioni complessive per l'installazione e la gestione degli erogatori di acqua affinata da rete idrica, offerti dal concorrente assegnatario della concessione, risultassero non convenienti per Il Comune di Selvazzano Dentro, lo stesso si riserva di non affidarne l'installazione.

ART. 26 - ONERI PER L'AVVIO E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a fornire al Comune di Selvazzano Dentro, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Sono a carico del Concessionario:

1. la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e potenzialità a rendere soddisfacente il servizio e a far fronte alle necessità degli utenti e del personale dipendente;
2. l'installazione dei distributori negli spazi indicati dal Comune di Selvazzano Dentro in fase di affidamento;
3. tutti gli oneri relativi all'installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
4. la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
5. l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
6. tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
7. la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;

8. lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;
9. la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nonché gli eventuali rinnovi, anche in base a nuove disposizioni di legge in materia emanate in vigore del contratto;
10. la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento il Comune lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire **entro 10 giorni lavorativi** dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte del Comune di Selvazzano Dentro. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'ente provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno subito;
11. se necessario, la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;
12. provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all'immobile e agli impianti causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Durante lo svolgimento del contratto, il Comune si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori d'impiantista sugli immobili sono a totale carico del concedente, materiali inclusi.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

ART. 27 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DELLE MACCHINE

Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti dal concessionario in orari tali da non intralciare l'accesso e l'uscita dei lavoratori e degli utenti.

Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

In particolare il Concessionario deve effettuare:

- **interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l'utenza;**

- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine.

In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, se compatibili con gli orari di apertura delle sedi, e comunque entro la tempistica offerta in sede di gara.

ART. 28 – MONITORAGGIO E CONTABILIZZAZIONE DEI PRODOTTI EROGATI

Il Concessionario **deve trasmettere al Comune di Selvazzano Dentro un resoconto annuale**, entro giorni 90 dalla data di decorrenza di ciascuna annualità, caratterizzato dalla quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e singolo distributore e il relativo incasso. A tal fine ogni distributore automatico deve essere dotato di appositi contatori delle quantità.

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

ART. 29 – CORRISPETTIVI E PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI

I corrispettivi per il servizio rimarranno a totale ed esclusivo carico dei fruitori con conseguente esonero per il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. I prezzi delle consumazioni sono da intendersi I.V.A. inclusa e dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

Il pagamento delle consumazioni dovrà poter avvenire con monete o banconote, con sistema rendi-resto, o con ricarica a mezzo "chiave" elettronica o altro strumento di ricarica.

Nell'allegato 9 "Offerta Economica" sono indicati i prodotti base, suddivisi per categoria, sui quali l'operatore economico potrà proporre il proprio prezzo offerto.

Si precisa che l'erogazione di acqua, sia a temperatura ambiente che refrigerata, a seconda della tipologia di distributore proposto, sarà a titolo gratuito.

I prezzi di vendita dei prodotti somministrati da tutti i distributori installati, sono da considerarsi IVA inclusa.

A decorrere dal secondo anno di gestione, il Concessionario potrà richiedere annualmente al concedente l'approvazione dell'adeguamento del prezzo nella misura non superiore alle variazioni accertate attraverso l'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente.

Per il prezzo in moneta l'aumento sarà consentito solamente se il distributore sarà in grado di rendere il corrispondente resto esatto.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all'utenza e devono essere identici, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati.

I prezzi dei prodotti sono quelli determinati dall'offerta economica presentata dal Concessionario.

Entro 15 gg dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio, il Concessionario deve predisporre, in accordo con il concedente, il listino ufficiale della concessione, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi del Concedente e i relativi prezzi unitari.

Le parti concorderanno le procedure per dare la massima diffusione al listino presso le sedi degli utenti.

I prodotti base inseriti nel listino sono considerati prioritari e prevalenti rispetto agli altri eventuali prodotti.

Pertanto il concessionario:

- deve garantire la disponibilità dei prodotti base inseriti nel listino;
- è autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti, per ciascun distributore, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione dei prodotti base;
- è obbligato ad applicare i prezzi previsti dal listino definitivo dopo gli sconti;
- non è autorizzato a distribuire prodotti che non siano inseriti nel listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del listino.

L'erogazione di nuovi prodotti e il relativo prezzo sono concordati e approvati fra le parti.

Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili in corrispondenza del prodotto erogabile.

ART. 30 AREE MESSE A DISPOSIZIONE E ALLACCIAMENTI

Il luogo di installazione dei distributori automatici è messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti potranno essere usufruite dalla ditta esclusivamente per l'installazione delle macchine distributrici e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.

Spetta all'Amministrazione predisporre tutti gli allacciamenti idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento delle macchine.

Le postazioni dei distributori attualmente presenti, indicati all'art. 1 del presente capitolato, sono già dotate di allacciamenti elettrici ed idraulici.

L'Amministrazione Comunale si assume l'obbligo di fornire a proprio carico l'energia elettrica e l'acqua secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori.

Qualora la ditta aggiudicataria, nel corso dell'installazione o disinstallazione dei distributori o durante il rifornimento degli stessi, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti idrici o elettrici dovrà segnalarle tempestivamente al Comune, che provvederà ai necessari interventi di ripristino.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati all'Amministrazione.

ART. 31 - INSTALLAZIONE

La ditta aggiudicataria si impegna ad installare nei luoghi indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio della concessione.

Per il distributore - erogatore di acqua presso la Biblioteca Comunale, l'installazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione del Comune che l'allacciamento elettrico e idrico sono stati completati.

L'installazione dovrà coordinarsi con la disinstallazione dei distributori da parte della ditta uscente al fine di limitare la massimo il disservizio.

Al termine dell'installazione la ditta deve fornire un elenco dettagliato dei distributori installati, distinto per sede, riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazioni/modifiche al parco macchine.

La ditta si impegna ad installare o disinstallare nel corso della concessione, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione, nuovi distributori o distributori già installati.

La consegna dei distributori e dei prodotti rimane a carico e rischio della ditta affidataria e con spese a proprio carico, nei luoghi indicati all'art. 1 del presente capitolato.

Durante la concessione è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sedi diverse da quelle indicate nei documenti di gara senza alcun onere a carico del Comune.

Al termine del contratto la ditta deve rimuovere a proprie spese e senza alcun onere a carico del Comune le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 15 giorni dalla scadenza, ovvero dalla data di comunicazione dell'amministrazione e provvedere, se richiesto, di affiancare per il tempo necessario, il nuovo affidatario, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

ART. 32 - PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolare l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

Il Comune potrà segnalare al concessionario l'inidoneità all'esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione.

Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

Il concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della concessione, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, CCNL ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

L'impresa dovrà essere in regola con il versamento dei contributi e l'Amministrazione verificherà la regolarità acquisendo annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Tra l'Amministrazione Comunale e il personale della ditta addetto al servizio di cui al presente Capitolato, non si instaura in alcun modo un rapporto di lavoro. Tale personale infatti è alle esclusive

dipendenze dell'impresa e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio dell'impresa medesima.

ART. 33 - IL REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare al Comune di Selvazzano Dentro i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ente;
- formalmente rappresenta il Concessionario stesso e tratta in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
- allo stesso è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.